#### STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI EQUITA GROUP S.p.A.

#### Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di:

"EQUITA GROUP S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

#### Articolo 2 - Oggetto

- 2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese.
- 2.2. La Società, nell'ambito Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
- 2.32. La Società ha inoltre per oggetto:
  - l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria e la gestione di immobili, la costruzione, il ripristino e la trasformazione di fabbricati, per conto proprio o di terzi;
  - -- l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento;
  - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF") e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato;
  - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'alternative asset capital (quali, a titolo esemplificativo, SPAC).

2.4. Essa3. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente—e, non nei confronti del pubblico, acquistare titoli e valori mobiliari a scopo ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di stabile investimento e non di collocamento legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.

#### Articolo 3 - Sede

- 3.1. La Società ha sede in Milano.
- 3.2. Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 3.33.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### Articolo 4 - Durata / Recesso

- 4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con la deliberazione dell'assemblea.
- 4.2. I Soci hanno diritto di recedere solo-nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 4.3. In ogni caso, è escluso il recesso dei Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di euro [●]11.376.344,50 diviso in n. [●] Azioni (come definite all'Articolo che segue) senza50.000.000 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale espresso, delle quali: .

- n. [●] Azioni A;
- n. [●] Azioni B;
- 5.25.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
- 5.4. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguentialle norme del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") di volta in volta vigenti.
- 5.6. In data 31 ottobre 2017 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia"), la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dal 31 ottobre 2017, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge.
- 5.7. In data [ aprile 2018] l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte entro il

[\_\_\_\_aprile 2023] sino al numero massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, in ogni caso non superiore al 5 (cinque)% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile" appositamente costituita, con emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

# Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Socii disposizioni generali e assemblee speciali

- 6.1. Le azioni ordinarie sono denominate Azioni A e danno diritto a 1 (un) voto ciascuna. Le Azioni B danno diritto a 2 (due) voti ciascuna. Azioni A ed Azioni B sono collettivamente denominate "Azioni".
- 6.2. Le Azioni sono nominative ed, indivisibili e, liberamente trasferibili e danno diritto ad un voto ciascuna.
- 6.2. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioniazioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.3. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- <u>6.4. I Soci</u> possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 6.4. Ogni Azione conferisce uguali diritti ed è soggetta alle medesime regole, fatta eccezione per quanto disposto dal presente Statuto in merito ai diversi diritti previsti per le Azioni A e B in materia di diritto di voto.
- 6.5. Le Azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in Azioni A a semplice richiesta del titolare di Azioni B, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio

- sindacale, mediante telefax o lettera raccomandata, in ragione di una Azione A per ogni Azione B.
- 6.6. Le Azioni B saranno automaticamente convertite in Azioni A, in ragione di una Azione A per ogni Azione B, in caso di trasferimento delle stesse a soggetti che non siano titolari di Azioni B.
- 6.7. Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle Azioni A e delle Azioni B a seguito delle conversioni.
- 6.8. Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'art. 2376 c.c. per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalla norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea. In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi del citato art. 2376 del codice civile di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse alla, quotazione delle Azioni su mercato regolamentato o MTF.
- 6.9. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti:
- 6.10. Con delibera dell'assemblea straordinaria del 31 ottobre 2017, il consiglio di amministrazione è inoltre delegato, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, e subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle Azioni A sull'AIM ad aumentare in una o più volte il capitale della Società sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dal 31 ottobre 2017, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge.
- 6.11. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole

Azioni A, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni A sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni A o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

6.12. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni A e di Azioni B: (i) il numero delle emittende Azioni A e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di Azioni A e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le Azioni A e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni A e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; (b) in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in Azioni A in ragione di una Azione A per ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

#### Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e di scambio endosocietaria

- 7.1. A partire dal momento in cui le <u>Azioniazioni</u> emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominate <u>AIM Italia ("AIM Italia") sull'AIM Italia</u> e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria le disposizioni di seguito indicate, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF di volta in volta vigenti).
- 7.2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il

- corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 7.3. Il superamento della soglia di partecipazione del 25% (venticinque per cento) del numero complessivo dei diritti di voto spettanti alle Azioniazioni, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dal TUF, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente art. 7 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 7.5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 7.6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 7.7. La Società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adequata e corretta. Il Panel

- esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente art. 7, sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 7.8. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 7.9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 7.10. Ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.
- 7.11. Qualora l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Consob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate operazioni soci che, congiuntamente, (i) rientrano tra i soci da considerare ai fini del menzionato art. 49, comma 1, lettera g) e (ii) detengono la quota di capitale sociale con diritti di voto indicata al comma 2 del suddetto art. 49 pari almeno al 7,5%.

#### Articolo 8 - Partecipazioni rilevanti

- 8.1. A partire dalla data in cui le Azioniazioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria le disposizioni di seguito indicate, si rendono applicabili in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob di volta in volta vigenti.
- 8.2. Per soglia di partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il

- superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del 90% numero complessivo dei diritti di voto spettanti alle Azioniazioni, anche qualora il diritto di voto sia sospeso, nonché le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
- 8.3. Il raggiungimento o il superamento della soglia di partecipazione rilevante costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che il relativo socio detentore deve comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società nei termini e con le modalità previste nel citato Regolamento.
- 8.4. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente art. 8, il diritto di voto inerente le <u>Azioniazioni</u> e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 8.5. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 8.6. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### **Assemblea**

#### Articolo 9 – Competenze e maggioranze

- 9.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti ivi incluso il Regolamento AIM Italia e dal presente statuto all'art. 16. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.
- 9.2. <u>L'Assemblea</u> <u>Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l'assemblea</u> ordinaria è in particolare competente a deliberare: (1)

sull'approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a favore del restante personale nonché sull'approvazione dei piani incentivazione remunerazione ed basati su strumenti finanziari; (2) sull'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera anche sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). La menzionata delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con precisazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della Società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La citata proposta è approvata quando: (a) l'Assembleal'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato Assembleaassemblea; ovvero (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea assemblea. qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea l'assemblea è costituita.

- 9.3. All'Assemblea All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalla normativa dalle disposizioni di legge e regolamentare di volta in volta applicabile regolamentari applicabili.
- 9.4. L'assemblea 9.4. Fermo quanto previsto dall'art. 9.2, l'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### Articolo 10 - Convocazione

- 10.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 10.2. L'assemblea dei Soci può essere convocata anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 10.3. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", o "Corriere della Sera".
- 10.4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Articolo 11 - Intervento e voto

- 11.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 11.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 11.3. L'AssembleaL'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assembleal'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano dei presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, l'Assembleal'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti

- sopra indicati, <u>l'Assembleal'assemblea</u> è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza del capitale rappresentato in <u>Assembleaassemblea</u>.
- 11.4. Colui che presiede <u>l'Assemblea</u>, se in sede ordinaria, <u>l'assemblea</u> designa il soggetto verbalizzante. Il verbale <u>dell'Assemblea dell'assemblea</u> straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

# Organo amministrativo Articolo 12 - Composizione, durata e sostituzione

- 12.1. La Società è amministrata da un <u>consiglio Consiglio</u> di <u>amministrazione Amministrazione</u> composto da 7 (sette) <u>o da 9 (novesino ad 11 (undici)</u> membri.
- 12.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre-disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Almeno 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da 7 (sette) o da 8 (otto) membri, ovveroppure 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 12.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### Articolo 13 - Nomina degli amministratori

- 13.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 13.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da chi le presenta (anche per delega ad uno di essi), devono

contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

- 13.3. Le liste devono contenere, a seconda del numero di consiglieri ai sensi dell'art.

  12.2, almeno 2 (due) oppure 3 (tre) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del presente Statuto. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 13.4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei diritti di voto spettanti alle Azioniazioni, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero dei diritti di voto necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.
- 13.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 13 sono considerate come non presentate.
- 13.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:
  - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno, dei quali 2 (due) indipendenti qualora il consiglio sia composto da 7 (sette) o da 8 (otto) membri) e, oppure 3 (tre) indipendenti qualora il consiglio sia composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri;

b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

- 13.7. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore secondo le maggioranze di legge. Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato candidati che presentino i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.
- 13.8. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti

di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 14 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 14.1. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di eleggere uno o più Vice-Presidenti, che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 14.2. Il consiglio Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 14.3. Il consiglio Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali, condirettori e vice-direttori stabilendone i relativi poteri-e, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 14.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta <u>disgiuntamente</u> al Presidente del <u>consiglio Consiglio</u> di <u>amministrazione. Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati.</u> La rappresentanza spetta, altresì, <u>agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione</u>, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

#### Articolo 15 - Convocazione e adunanze

15.1. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

- 15.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 15.3. Le riunioni del consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 16 - Poteri e deliberazioni

- 16.1. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 16.2. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e

- <u>all'estero</u>; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 16.3.16.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.
- 16.4. La preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria sarà necessaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
  - a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
  - b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia:
  - c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM.
- 16.45. Per la validità delle deliberazioni del consiglio Si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che; in caso di parità di voti prevale prevarrà la volontà espressa da chi presiede il consiglio di amministrazione la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

#### Articolo 17 - Remunerazione

17.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa nei limiti <u>delle disposizioni</u> di legge e regolamentari <u>applicabili</u>. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del <u>consiglioConsiglio</u> di <u>amministrazioneAmministrazione</u> ai sensi di legge.

#### Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

# Articolo 18 - Collegio Sindacale

- 18.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 18.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 18.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.4. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegatisi possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

#### Articolo 19 - Nomina e sostituzione dei sindaci

19.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da chi le presenta (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 19.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei diritti di voto spettanti alle Azioniazioni, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero dei diritti di voto necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 19.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 19 sono considerate come non presentate.
- 19.4. RisulteranneRisultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avràha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che saràè risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista sarà anche nominatoassume la carica di presidente del collegio sindacale. RisulterannoRisultano eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

- 19.5. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 19.6. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere secondo le maggioranze di legge.
- 19.7. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

# Articolo 20 - Revisione legale dei conti

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

#### Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

- 21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle proprie procedure adottate in materia.
- 21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

# Bilancio, utili, scioglimento, rinvio

# Articolo 2122 - Bilancio e utili

- 2422.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2422.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 2422.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei limiti di legge.

# Articolo 2223 - Scioglimento

2223.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi diassume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.

#### Articolo 2324 - Rinvio

2324.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.applicabili.